CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

REPERTORIO AMMINISTRATIVO GENERALE N. 4224/2021 del 30/12/2021 - Allegato Studente 1 (A01)

TRA

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari** - d'ora in poi denominata **"Soggetto Promotore" -** con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal **Prof. Paolo Contu,** in qualità di Presidente della Facoltà.

E

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, d'ora in poi denominata "**Ente Ospitante**" - con sede legale in Milano via Francesco Sforza n.28, cap. 220122, codice fiscale e partita 04724150968, PEC protocollo@pec.policlinico.mi.it rappresentata dal dott. Matteo Stocco, in qualità di Direttore Generale della Fondazione.

di seguito nominate singolarmente la "**Parte**" o collettivamente le "**Parti**"

PREMESSA

a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";

e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

f) Preso atto del parere favorevole espresso **dal Consiglio della Scuola in Pediatria dell'Università degli Studi di Cagliari** in merito alla richiesta di tirocinio extra-rete della **Dr.ssa Abis Alessandra**, medico in formazione specialistica iscritto al IV anno del CdS;

g) Considerato che il l'Ente Ospitante dichiara di essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale;

h) Considerato che l'Ente Ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

i) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto

È interesse della Scuola di Specializzazione in Pediatria del Soggetto Promotore ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa dell'Università degli Studi di Cagliari.
A tal fine, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura la **Dr.ssa Abis Alessandra**, CF: BSALSN97S69B354O, di seguito il **"Tirocinante"**, garantendo l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo definito dal Consiglio della Scuola.

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà dal **02-11-2026** al **30-04-2027 (6 mesi)**, presso la Struttura Semplice Cardiologia Pediatrica dell'Ente Ospitante (di seguito **SS Cardiologia Pediatrica**), diretta dal **Prof.ssa Carla Giuseppina Corti,** e afferente alla SC Cardiologia**.**
L'attività di tirocinio avrà inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione , che ha validità sino alla fine del periodo di tirocinio ed è eventualmente rinnovabile.
Si precisa che il Tirocinante può svolgere attività formativa fuori rete formativa per un periodo non superiore a 18 mesi complessivi.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature della SS Cardiologia Pediatrica per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura

Art. 5 – Programma Formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il Tirocinante svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla presente Convenzione.
A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il Tirocinante impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'Ente Ospitante.
La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale.
Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 6 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 8 – Accertamento della Frequenza

L'accertamento della regolare presenza del Tirocinante presso le strutture dell'Ente Ospitante, è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal Tirocinante sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 9 – Coperture Assicurative

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Tirocinante nelle strutture dell'Ente Ospitante, alle stesse condizioni del proprio personale.
Resta a carico del Tirocinante l'onere della copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria

Il Soggetto Promotore assicura, per quanto di propria competenza, l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, provvede, tramite il medico competente, agli accertamenti sanitari necessari alla verifica e al mantenimento dell'idoneità dei medici in formazione specialistica allo svolgimento delle mansioni connesse alle attività formative e assistenziali, nel rispetto della normativa vigente e in relazione ai rischi professionali individuati.

Art. 11 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.
Il Soggetto Promotore e l'Ente Ospitante si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.
Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del Tirocinante.
Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate.

Art. 12 – Mensa e Uniformi di Servizio

L'Ente Ospitante assicura al Tirocinante, che svolge attività di tirocinio nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Doveri dei Medici in Formazione Specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;

- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;

Art. 14 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 679/2016, nel seguito denominato GDPR, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.
Il Soggetto Promotore è Titolare del trattamento dei dati personali dei propri studenti e docenti ai fini della gestione del tirocinio e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre l'Ente Ospitante viene nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali degli studenti e dei docenti deve essere finalizzato alla sola finalità di tirocinio. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

Art. 16 – Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 17 – Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dal Soggetto Promotore, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 18 – Norma Finale

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'*Allegato 1 – Progetto Formativo* costituisce parte integrante della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Per il Soggetto Promotore	**Per l'Ente Ospitante**
Il Presidente della Facoltà	Il Direttore Generale
Prof. Paolo Contu	**Matteo Stocco**